

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 FEB. 2001

=====

ADDI' **20 FEB. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: ROBILOTTA —

DELIBERAZIONE N° 248

OGGETTO: USI CIVICI: A.A. di CIVITAVECCHIA.
APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE CON
LA SOCIETA' ITALCEMENTI S.P.A.

Lopue



OGGETTO: USI CIVICI – A.A. di Civitavecchia - Approvazione atto di transazione stragiudiziale con la Soc. Italcementi S.p.A.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore

ALL'Agricoltura;

VISTA la L. 16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28, n.332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTA la L. 15.05.97, n. 127;

PREMESSO che la soc. Italcementi risulta catastalmente proprietaria dei terreni di cui al fog. 6 partt. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, da 40 a 58 e al fog. 10, partt. 46 e 47 siti in Comune di Civitavecchia, in loc.tà " Sassicare ", alcuni dei quali adibiti a suo tempo ad attività di cava;

CONSIDERATO che in data 24 febbraio 1990, il Commissario agli usi civici di Roma ha accertato, con sentenza passata in giudicato, che i terreni facenti parte della tenuta " Ferrara ", tra i quali trovansi una parte di quelli occupati dalla soc. Italcementi, hanno natura di demanio collettivo e che gli stessi appartengono al patrimonio dell'Associazione Agraria di Civitavecchia;

CONSIDERATO che la Soc. Italcementi non è stata parte del giudizio e non è avente causa delle altre parti;


CONSIDERATO che in data 6-07-1998, in sede di Conferenza di Servizi tenutasi presso la sala della Giunta Regionale è stato approvato, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, un progetto relativo al recupero ambientale della cava di Marna Calcare in loc.tà " Sassicare " nel Comune di Civitavecchia;

CONSIDERATO che tra le prescrizioni da assolvere per l'approvazione definitiva di tale progetto è indicato il seguente punto: " la ditta Italcementi dovrà, prima dell'inizio dei lavori, attivare le procedure per il cambio di destinazione d'uso di quella parte dei terreni di demanio pubblico ";

CONSIDERATO che, per l'assolvimento di tale prescrizione, la soc. Italcementi ritenendo esserci una obbiettiva incertezza circa il regime giuridico dei terreni occupati e al fine di evitare l'insorgere di un nuovo e peraltro lungo contenzioso, ha deciso di addivenire ad una composizione bonaria della vertenza relativa al titolo di proprietà degli stessi;

VISTE le perizie estimative redatte in data 8 marzo 1999 e 16 marzo 2000 dal perito demaniale incaricato arch. Paola Rossi (All. 1 e 2);

VISTA la deliberazione n. 720 del 30 marzo 1999 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Agraria di Civitavecchia ha approvato lo schema di transazione stragiudiziale intervenuto tra la stessa e la Soc. Italcementi (All. 3);



VISTO l'atto di transazione stragiudiziale stipulato in data 8 aprile 1999 (all. 4);

CONSIDERATO che la struttura regionale competente non ha ritenuto congrua agli interessi della collettività la decurtazione del 30% sul valore del terreno proposta dal perito;

CONSIDERATO che, a seguito di ulteriori incontri informali intervenuti tra le parti interessate, la soc. Italcementi si è riservata di presentare ulteriore proposta transattiva;

VISTA la deliberazione n. 755 del 29 maggio 2000 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Agraria di Civitavecchia ha approvato la proposta integrativa della soc. Italcementi inerente la cessione di un immobile esistente sul terreno (All. 5);

VISTO l'atto di transazione stragiudiziale stipulato in data 28 luglio 2000 tra le parti (All.6);

VISTE le precisazioni inviate dal perito demaniale arch. Paola Rossi con nota assunta al prot. n. 0264/F del 18 gennaio 2001 (All. 7);

RITENUTA congrua la nuova perizia perchè ristabilisce il valore originario dei terreni;

All'unanimità

DELIBERA


Di approvare, l'atto di transazione stragiudiziale stipulato in data 08.04.99, tra l'A.A. di Civitavecchia nella persona del Presidente "pro tempore" Sig. Giovanni Felgioni nato a Civitavecchia il 23.09.36 e la Soc. Italcementi S.p.A. C.F. 00637110164 nella persona del Dott. Fabрино Zilli nato a Rivergaro l'8.02.55 in forza della procura notaio G. Paganoni di Bergamo Rep. n. 28331 del 09.12.98 registrata a Bergamo al n. 11967 serie I in data 16.12.98, ed atto integrativo di transazione stragiudiziale stipulato in data 28.07.2000 tra l'A.A. di Civitavecchia, nella persona del Presidente "pro tempore" Sig. Avv. Davide Capitani Nato a Seregno il 27.09.1966 e la Soc. Italcementi nella persona del Dott. Elio Speciale nato a Bergamo il 15.07.1957 in forza della procura notaio G. Paganoni di Bergamo Rep. n. 29187 del 14.01.2000, con i quali si concorda quanto segue:

l'Associazione Agraria di Civitavecchia cede alla Soc. Italcementi definitivamente i terreni di demanio collettivo identificati al catasto del Comune di Civitavecchia al foglio 6 part. 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28, da 40 a 58, 78/p adiacente alla part. 22 per una superficie di Ha. 40.00.00 circa.

Di contro la Soc. Italcementi verserà all'A.A. di Civitavecchia la somma di £. 380.000.000, e cederà l'immobile _____ identificato al catasto del Comune di Civitavecchia al foglio 6 part. 27 sub 1, delle dimensioni di ml. 48,00 x 6,00.

La somma derivante dalla alienazione dovrà essere investita in titoli del debito pubblico intestati all'A.A. di Civitavecchia con vincolo a favore della Regione Lazio per essere destinata, previa autorizzazione della stessa, ad opere permanenti di interesse generale di quella popolazione.

Le spese del procedimento e quella successiva ad esso inerenti e dipendenti sono a carico della parte privata.



L'area in questione, per la sua utilizzazione, resta soggetta a tutte le altre ulteriori eventuali autorizzazioni o vincoli di legge ivi compresi quelli della legge 431/85.

Avverso tale atto potrà essere esperito ricorso presso il TAR competente per territorio nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 15.05.97, n. 127.

UC/AR
05.02.2001

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

22 FEB. 2001

